

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 3265 del 23-11-2009 di concessione di derivazione d'acqua ad uso civile da pozzo in Comune di Candelo assentita a Finbar Group s.r.l. Pratica Candelo 6.

(omissis)

Il Dirigente del Settore

Determina:

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-06-2009 dal Sig. Alberto Barbero, in qualità di legale rappresentante della Ditta "Finbar Group s.r.l." con sede legale a 12051 Alba in C.so Asti 26 (omissis) relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del DPGR 05-03-2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Finbar Group s.r.l. S.p.A", con sede legale a Torino in Via Avogadro n. 62, (omissis) , la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,5 (*zerovirgolacinque*) e l/sec medi 0,095 (*zerovirgolazerozeronovantacinque*) d'acqua da falda sotterranea profonda, per un totale di metri cubi annui 3.000 (*tremila*), prelevati per mezzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Candelo, ad uso

civile; di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10-08- 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal DPGR 05-03- 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del DPGR 29-07-2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo, quantificato ai sensi dell'art. 3 del DPGR 10-10-2005, n. 6/R, aggiornato in base alla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 15-11-2006 n. 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa; di dare atto che il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del DPGR 29-07-2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, (omissis), qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, (omissis) in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi (omissis);

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo competenza; (omissis)

Biella, 27 gennaio 2010

La Responsabile del Servizio

Baldassi